



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
SALERNITANA

**Regolamento
Attività Istituzionali
della Fondazione**

Cassa Di Risparmio Salernitana

Approvato dal Consiglio di Indirizzo del 29/04/2022

TITOLO I PREMESSA

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

TITOLO II

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI

ART. 3 Collaborazione

ART. 4 Organo di indirizzo

ART. 5 Consiglio di amministrazione

ART. 6 Struttura operativa

TITOLO III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

ART. 7 Documento programmatico pluriennale

ART. 8 Documento programmatico previsionale annuale (DPP)

TITOLO IV

DESTINATARI E MODALITÀ E DI INTERVENTO

ART. 9 Destinatari degli interventi

ART. 10 Soggetti esclusi

ART. 11 Impegni pluriennali

ART. 12 Azioni informative per l'accesso agli interventi

TITOLO V

MODALITÀ OPERATIVE

ART. 13 Progetti propri della Fondazione

ART. 14 Progetti di terzi

ART. 15 Bandi

ART. 16 Donazioni

ART. 17 Patrocinio gratuito

ART. 18 Ulteriori modalità operative

TITOLO VI

ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO

ART. 19 Istruttoria

ART. 20 Criteri per la valutazione delle richieste

ART. 21 Erogazione dei contributi

ART. 22 Revoca dei contributi

ART. 23 Monitoraggio e valutazione risultati

TITOLO VII

PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA

ART. 24 Pubblicità della documentazione istituzionale

ART. 25 Norma transitoria

TITOLO I

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 8, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri.

ART. 2

PRINCIPI GENERALI

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di interventi periodicamente individuati dall'Organo di indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.
 2. La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
 3. Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generali dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dall'Organo di indirizzo.
 4. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.
 5. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:
 - a) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
 - b) la erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
 - c) la erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
 - d) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.
 6. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della provincia di Salerno e, ricorrendo determinati presupposti, in altri ambiti territoriali, anche con il coordinamento dell'ACRI o della Consulta delle Fondazioni del Sud.
-

TITOLO II

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI

ART. 3

Collaborazione

1. Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.
-

ART. 4

Organo di indirizzo

1. L'Organo di indirizzo è l'organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
 2. Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività dell'Organo di indirizzo è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.
 3. L'Organo di indirizzo definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all'attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali
-

e delle spese di funzionamento.

4. A tale fine l'Organo di indirizzo esercita le attribuzioni previste dall'art. 15 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:

- a) approva il documento programmatico pluriennale individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili, sentito il Consiglio di amministrazione;
- b) approva il documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- c) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
- d) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
- e) verifica periodicamente, di norma con cadenza semestrale, i risultati dell'azione del Consiglio di amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all'attività istituzionale svolta.

ART. 5

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dall'Organo di indirizzo.

2. Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio:

- a) fornisce all'Organo di Indirizzo le informazioni e i dati necessari per la predisposizione della programmazione pluriennale;
- b) predispone il documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone per l'approvazione in tempo utile all'Organo di indirizzo;
- c) predispone il bilancio della Fondazione, corredata della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente;
- d) predispone relazioni semestrali sui risultati di gestione e sull'attività istituzionale per l'Organo di indirizzo.

ART. 6

Struttura operativa

1. La struttura operativa, coordinata dal Direttore, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.

TITOLO III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

ART. 7

Piano programmatico pluriennale

1. Il piano programmatico pluriennale previsto dalla vigenti disposizioni normative contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.

2. Nel piano programmatico pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.

3. Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.

4. Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, il piano programmatico pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.

ART. 8

Documento programmatico previsionale annuale

1. Il documento programmatico previsionale annuale, di seguito indicato (DPP), contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del documento programmatico pluriennale.

2. Il documento programmatico previsionale annuale viene approvato dall'Organo di Indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, ai sensi dell'art. 25, comma 5 e dell'art. 15, comma 3 dello Statuto

3. In occasione della approvazione del DPP annuale, l'Organo di indirizzo può procedere alla verifica della attualità delle previsioni del documento pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.

4. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del DPP annuale, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

TITOLO IV

DESTINATARI E MODALITÀ E DI INTERVENTO

ART. 9

Destinatari degli interventi

1. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di *partnership* diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

2. Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici, gli enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n.112;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

3. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti privati di cui alla lettera a) del comma precedente siano iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, mentre per i soggetti privati di cui alla successiva lettera e) è necessario che gli stessi siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico, per scrittura privata registrata o per scrittura privata autenticata. In ogni caso è necessario che i soggetti operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno un anno e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.

4. Possono essere accolte richieste da enti o comitati che non abbiano sede legale e/o operativa nella provincia di Salerno esclusivamente per iniziative che possano avere benefici e ricadute positive nel territorio di riferimento della Fondazione e che, quindi, siano ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di amministrazione.

ART. 10

Soggetti esclusi

1. Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:

- di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
- provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca, donazioni;
- provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;

- provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 9, comma 2;
 - provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria.
2. Il Consiglio di amministrazione potrà individuare, nell'ambito del bando, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

ART. 11

Impegni pluriennali

1. Nell'ambito del piano programmatico di cui all'art. 7, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.
2. L'erogazione delle *tranches* annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati dal Consiglio di Amministrazione su documentate relazioni.

ART. 12

Azioni informative per l'accesso agli interventi

1. Il Consiglio di Amministrazione predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.
2. Il Consiglio provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generici o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

TITOLO V

MODALITÀ OPERATIVE

ART. 13

Progetti propri della Fondazione

1. Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

ART. 14

Progetti di terzi

1. Nella definizione del DPP il Consiglio di amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.
2. Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su apposita modulistica, disponibile presso la sede nonché sul sito web della Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La richiesta deve indicare:
 - a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
 - b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
 - c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
 - d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
 - e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
 - f) le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite;
 - g) i tempi di realizzazione;
 - h) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
 - i) l'impegno a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
 - j) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
 - k) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016

Alle richieste deve essere allegata la documentazione seguente se non già in possesso della Fondazione:

- a) statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di lucro;
- b) ultimo bilancio consuntivo e bilancio previsionale;
- c) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa;
- d) impegno di terzi per la copertura delle spese dell'intervento eccedenti il contributo richiesto;
- e) deliberazione dell'eventuale organo collegiale di approvazione del progetto o dell'iniziativa e di assunzione degli eventuali oneri non previsti.

3. Il Consiglio di amministrazione potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

ART. 15

Bandi

1. La Fondazione promuove la realizzazione di bandi, quale modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare su richiesta di terzi, al fine di stimolare il territorio a presentare progetti coerenti con gli obiettivi individuati, sollecitando in tal modo l'iniziativa, la creatività e la competizione tra i soggetti potenzialmente interessati.

2. I bandi, approvati dal Consiglio d'Amministrazione, sono aperti al pubblico e resi visibili sul sito internet della Fondazione ed indicano le risorse disponibili, gli ambiti di intervento, gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione e di valutazione, i principi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e valutazione delle proposte.

ART. 16

Donazioni

1. Al di fuori delle modalità previste dai bandi e dalle erogazioni su progetti di terzi, è possibile presentare un'istanza attraverso un apposito modello per donazioni, scaricabile dal sito web della Fondazione.

2. Le donazioni, purché coerenti con gli obiettivi programmatici e le aree di intervento della Fondazione, sono valutate dal Consiglio d'Amministrazione solo se riguardano iniziative di pubblica utilità e/o di rilevanza sociale o socio-assistenziale.

3. In caso di accoglimento della richiesta da parte del Consiglio d'Amministrazione, l'Ufficio Contabilità ne darà comunicazione scritta al soggetto proponente

ART. 17

Patrocinio gratuito

1. E' possibile presentare richiesta di patrocinio gratuito per un progetto e/o iniziativa sul modello scaricabile dal sito web della Fondazione, al fine di essere autorizzati all'utilizzo del logo della Fondazione sul materiale pubblicitario e divulgativo dell'iniziativa/progetto.

2. Il patrocinio è da ritenersi esclusivamente gratuito e non impegna in alcun modo la Fondazione ad alcuna partecipazione finanziaria all'iniziativa/progetto per cui è fatta richiesta.

ART. 18

Ulteriori modalità operative

1. Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio.

TITOLO VI

ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO

ART. 19

Istruttoria

1. L'attività istruttoria inherente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dagli uffici secondo criteri e procedure definite e standardizzate, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

-
3. Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.
 4. L'attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:
 - a) delle caratteristiche dei soggetti proponenti;
 - b) della coerenza interna del progetto, con riguardo ai mezzi in relazione agli obiettivi perseguiti;
 - c) dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
 - d) degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia dell'intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;
 - e) della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità;
 - f) della non sostitutività rispetto all'intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto.
-

ART. 20

Criteri per la valutazione delle richieste

1. Nella valutazione delle iniziative il Consiglio di Amministrazione definisce metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento e con un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.
 2. I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di amministrazione avuto riguardo:
 - alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
 - alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta;
 - alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa, nonché alla relativa efficienza;
 - ai profili innovativi dell'iniziativa o del progetto e della sua capacità di perseguire i fini dell'erogazione;
 - alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e di reputazione;
 3. Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di amministrazione privilegia, di norma, quelli:
 - a) caratterizzati da un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse;
 - b) capaci di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
 - c) in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento.
 - d) che abbiano sede legale e/o operativa in provincia di Salerno.
 4. I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.
-

ART. 21

Erogazione dei contributi

1. Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera del Presidente o specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.
 2. Il soggetto proponente deve comunicare, previa decadenza dal contributo, l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso, secondo i termini stabiliti nella delibera di accoglimento.
 3. L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti. Le modalità di rendicontazione dei contributi erogati dalla Fondazione sono disciplinate dal Manuale di Rendicontazione disponibile online.
 4. Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste l'erogazione è disposta mantenendo la
-

proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa. Per richiedere la liquidazione del contributo il beneficiario deve compilare il “Modulo di Rendicontazione” disponibile on line.

5. Il Consiglio di amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.

6. Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.

7. La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

ART. 22

Revoca dei contributi

1. La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;

sia accertato che entro le prestabilite tempistiche indicate nella comunicazione della concessione del contributo e/o di proroga del progetto, se prevista, il progetto non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;

- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

ART. 23

Monitoraggio e valutazione risultati

1. Il Consiglio di amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica:

- a) lo stato di avanzamento del progetto, anche mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative, quando espressamente richieste dalla Fondazione;
- b) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- c) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
- d) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

TITOLO VII

PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA

ART. 24

Pubblicità della documentazione istituzionale

1. Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio e le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore a 50 mila euro sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

2. Sul sito Internet della Fondazione sono altresì rese pubbliche le procedure per le richieste di sostegno finanziario, con l'indicazione delle condizioni di accesso, i criteri e il processo di selezione delle richieste, nonché i connessi esiti, ivi compresi quelli relativi ai risultati conseguiti in relazione alle iniziative finanziarie, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 25

Norma transitoria

1. Le modifiche concernenti i Destinatari degli interventi si applicano a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo.

3. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.